

## RELAZIONE TECNICA

### **PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2000 DELLE COMPONENTI INGLOBATE NELLA PARTE A E DELLA PARTE B DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97 E 29 DICEMBRE 1999, N. 204/99**

#### **1 Introduzione**

- 1.1 Per il quarto bimestre (luglio – agosto) 2000 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, ha registrato una variazione, in aumento, superiore al 2%.
- 1.2 Il provvedimento proposto prevede quindi l'aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni e della parte B della tariffa.
- 1.3 Il provvedimento proposto prevede inoltre la modifica delle aliquote delle componenti inglobate nella parte A della tariffa in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00.

## **2 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali**

- 2.1 Per il quarto bimestre (luglio – agosto) 2000, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, è aumentato del 5,27% rispetto al corrispondente valore del bimestre precedente, passando da 33,903 a 35,688 L/Mcal. Tale aumento riflette sia andamenti differenziati dei prezzi in dollari Usa dei combustibili sui mercati internazionali nei quattro mesi precedenti (febbraio – maggio 2000), sia un'ulteriore svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro Usa.
- 2.2 In particolare, gli indici relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:
- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 16,123 a 16,858 L/Mcal (+4,6%). L'aumento è riconducibile, oltre che all'effetto di svalutazione dell'euro sul dollaro Usa, all'andamento delle quotazioni in dollari Usa del carbone da vapore sui mercati internazionali che, con l'unica eccezione del mercato americano e polacco, comincia a risentire degli aumenti intervenuti ormai da tempo sul mercato dei prodotti petroliferi;
  - l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 35,936 a 37,799 L/Mcal (+5,2%). L'aumento riflette l'andamento delle quotazioni degli oli di riferimento che, pur con una lieve flessione ad aprile, hanno registrato aumenti significativi dei prezzi;
  - l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 41,539 a 43,888 L/Mcal (+5,7%). Anche per il gas naturale, l'aumento è il risultato dell'andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento.
- 2.3 La componente fiscale del costo unitario riconosciuto dei combustibili non è variata rispetto al bimestre precedente. Le aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell'imposta sui consumi di carbone fissate, per l'anno 1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono state ad oggi rideterminate per l'anno 2000 con decreto su proposta della commissione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Pertanto, nella determinazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili le medesime accise rimangono inalterate rispetto ai valori fissati per l'anno 1999.
- 2.4 Per effetto dell'aumento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) per il quarto bimestre (luglio – agosto) 2000 sale a 81,726 L/kWh, contro le 77,638 L/kWh del terzo bimestre, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

- 2.5 La tabella 1 riassume l'andamento dei costi riconosciuti Vt e Ct a partire dal primo bimestre 1998.

### **3 Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica**

- 3.1 La variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali; si procede pertanto ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1 della deliberazione n. 70/97, all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 luglio 2000.

- 3.2 L'aliquota media della parte B della tariffa viene determinata moltiplicando il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) per la quota di energia elettrica ammessa. A sua volta, la quota di energia elettrica ammessa è definita come rapporto tra

- a) quantità di energia ammessa ai contributi - definita come l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici, importata o prodotta da terzi e ceduta all'Enel Spa e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché l'energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997 (articolo 6 della deliberazione n. 70/97, come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998); e
- b) quantità di energia assoggettata alla parte B della tariffa.

- 3.3 Per l'anno 2000 questa quota di energia elettrica ammessa è stimata come pari a 0,952.

- 3.4 Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa elettrica aumenta pertanto, per effetto della variazione del costo unitario riconosciuto Ct, del 5,27%. Le aliquote della parte B della tariffa da applicare a ciascuna tipologia di utenza a decorrere dall'1 luglio 2000 sono determinate applicando tale variazione percentuale ai livelli in vigore nel precedente bimestre maggio - giugno 2000.

- 3.5 La tabella 2 allegata riporta le aliquote della parte B della tariffa per ciascuna tipologia di utenza applicabili a decorrere dall'1 luglio 2000.

#### **4 Aggiornamento delle componenti inglobate nella parte A della tariffa elettrica**

4.1 La deliberazione n. 108/00, all'articolo 4, ha disposto alcune modifiche nell'applicazione delle componenti inglobate nella parte A della tariffa elettrica. In particolare, è previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2000:

a) alle forniture in bassa tensione per usi diversi da quelli domestici e di illuminazione pubblica, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 204/99, con potenza impegnata inferiore o uguale a 1,5 kW, le componenti tariffarie A2, A3 e A5 siano applicate unicamente con aliquote espresse in lire/kWh pari a quelle previste per le forniture in bassa tensione per usi domestici, di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 2.1, della medesima deliberazione;

b) per le forniture diverse da quelle in bassa tensione, per il consumo mensile eccedente gli 8 GWh, le aliquote delle componenti tariffarie A espresse in lire/kWh sono ridotte del 40%. Tale riduzione si applica, con le stesse soglie di consumo anche all'energia elettrica:

- ceduta alle utenze sottese eccedente i limiti previsti dall'articolo 45 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175;
- ceduta dall'Enel Spa alle Ferrovie dello Stato Spa eccedente i quantitativi previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- ceduta dall'Enel Spa alla società Terni Spa e sue aventi causa eccedente i quantitativi previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
- fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario a decorrere dall'1 gennaio 2006, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995;
- fornita ai comuni rivieraschi e non destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

4.2 Le modifiche disposte dall'articolo 4 della deliberazione n. 108/00 comportano una riduzione del gettito delle componenti inglobate nella parte A della tariffa elettrica. Per assicurare il gettito necessario alla copertura dei fabbisogni a cui le componenti inglobate provvedono è quindi necessario aumentare le aliquote di dette componenti. In particolare, vengono aumentate le aliquote espresse in lire/kWh applicabili a tutte i clienti ad eccezione di:

- Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa, relativamente all'energia elettrica nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e dall'articolo 6 del d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165;

- comuni rivieraschi, per l'energia elettrica destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
- utenze sottese, relativamente all'energia elettrica nei limiti della loro spettanza a tale titolo.

4.3 Le tabelle 3 e 4 allegate illustrano le aliquote delle componenti inglobate nella parte A della tariffa in vigore dal 1° luglio 2000, rispettivamente per la generalità dell'utenza e per gli utenti di cui all'articolo 16, comma 16.2, della deliberazione n. 204/99.

Milano, 21 giugno 2000

Il direttore dell'Area elettricità

Alberto Pototschnig



Tabella 2 – Parte B della tariffa per tutte le tipologie di utenze

<i>Tipologie di utenza</i>	<i>Parte B</i>
	L/Kwh
<b>BASSA TENSIONE</b>	
1) Forniture per usi domestici	
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti:	
a1) consumi mensili fino a 150 kWh	58,4
a2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a 220 kWh	92,1
a3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino a 370 kWh	125,8
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	92,1
2) Forniture per usi di illuminazione pubblica	65,7
3) Altri usi	86,0
<b>MEDIA TENSIONE</b>	
4) Forniture per usi di illuminazione pubblica	61,9
4) Tutti gli usi	79,4
<b>ALTA TENSIONE</b>	
5) Tutti gli usi	70,4